

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
RAPPRESENTATO DA TITOLI OBBLIGAZIONARI
RedFish LongTerm Capital S.p.A. – TF 6% 2022-2023
DI NOMINALI EURO 5.500.000,00

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "**Regolamento del Prestito**") e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Banca Agente**" indica la banca incaricata dall'Emittente, il cui nominativo sarà separatamente comunicato dall'Emittente al Rappresentante Comune secondo quanto previsto al successivo Articolo 16.

"**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A.

"**Data di Emissione e Godimento**" indica la data del [●] 2022.

"**Data di Scadenza**" ha il significato di cui all'Articolo 6.

"**EGM**" indica il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"**Emittente**" indica RedFish LongTerm Capital S.p.A., con sede in Milano (Mi), via Francesco Sforza n. 14, capitale sociale pari a Euro 14.463.165,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero Registro Imprese 11189680967 e iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967 del R.E.A..

"**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

"**Investitori Qualificati**" indica i soggetti di cui all'art. 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129.

"**Portatori dei Titoli**" indica sia gli Investitori Qualificati sia gli investitori non qualificati portatori dei Titoli.

"**Quotazione su EGM**" indica l'ammissione degli strumenti finanziari dell'Emittente alle negoziazioni sul mercato EGM, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"**Titoli**" indica le numero [●] ([●]) obbligazioni emesse dall'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito cadauno per un importo nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

"**TUF**" indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

2. IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DEI TITOLI

- 2.1 Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il "**Prestito**") da parte dell'Emittente.
- 2.2 Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00), denominato "**RFLTC S.p.A. – TF 6% 2022-2023**" è costituito da n. [●] ([●]) obbligazioni nominative (i "**Titoli**") del valore nominale unitario di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno di taglio non frazionabile (il "**Valore Nominale**").

3. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

- 3.1 Il Prestito è destinato alla sottoscrizione da parte sia di soggetti che rientrino nella categoria degli Investitori Qualificati sia non qualificati.
- 3.2 I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.
- 3.3 La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni.

4. PREZZO DI EMISSIONE

- 4.1 Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. DATA DI EMISSIONE E GODIMENTO

- 5.1 Il Prestito è emesso ed ha godimento a partire dalla Data di Emissione e Godimento.

6. DURATA

- 6.1 Fatta salva l'ipotesi di Conversione su EGM, come *infra* definiti, i Titoli hanno durata sino al 30 giugno 2023 (la "**Data di Scadenza**").

7. INTERESSI

- 7.1 I Titoli sono fruttiferi di interessi, calcolati al tasso d'interesse fisso lordo pari al 6% annuo (gli "**Interessi**"), a partire dalla Data di Emissione e Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di cui al successivo Articolo 7.5.
- 7.2 Gli Interessi saranno pagati a cadenza trimestrale in via posticipata e cioè a partire dalla scadenza del primo trimestre successivo alla Data di Emissione e Godimento ovvero il [●] (la "**Datadi Pagamento degli Interessi**").
- 7.3 L'importo di ciascuna cedola di Interessi sarà determinato dall'Emittente con il supporto della Banca Agente. Il calcolo del rateo degli Interessi viene effettuato secondo la convenzione Act/Act, following business day convention – unadjusted.
- 7.4 Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo

immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Titoli o lo spostamento delle successive date di pagamento Interessi.

7.5 Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi ad una delle seguenti date alternative:

- la data di Conversione su EGM, come infra definita, ai sensi dell'Articolo 9;
- la data del Rimborso, come infra definita, ai sensi dell'Articolo 10;
- la Data di Scadenza.

8. RIMBORSO

8.1 Salvi i casi di Conversione su EGM ai sensi dell'Articolo 9 e di Rimborso ai sensi dell'Articolo 10, e fatto salvo il pagamento degli Interessi, il Valore Nominale verrà rimborsato alla Data di Scadenza.

9. OBBLIGO DI CONVERSIONE DEI TITOLI IN AZIONI IN SEDE DI QUOTAZIONE SU EGM

9.1 In ipotesi di Quotazione su EGM, l'Emittente comunicherà ai Portatori dei Titoli – entro il terzo giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio delle Negoziazioni - l'obbligo di convertire in azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente tutti i Titoli detenuti a tale data (la "**Conversione su EGM**"), con valuta alla data di inizio delle negoziazioni disposta da Borsa Italiana (la "**Data di Inizio delle Negoziazioni**"), indicando il numero dei Titoli oggetto della Conversione su EGM per ciascun Portatore dei Titoli (la "**Comunicazione di Conversione**").

9.2 In sede di Conversione su EGM, ai Portatori dei Titoli spetterà un numero di azioni ordinarie di nuova emissione che sarà determinato sulla base del rapporto di conversione dei Titoli in azioni di nuova emissione, al prezzo di collocamento su EGM, fermo restando che la quota di interessi maturati fino alla data della Conversione su EGM sarà liquidata in denaro a ciascun Titolare.

9.3 Le azioni ordinarie che saranno assegnate in conversione ai Titolari avranno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di Quotazione su EGM.

9.4 [I Titoli oggetto di Conversione su EGM dovranno essere depositati presso la sede dell'Emittente o presso la Banca Agente, contestualmente alla Comunicazione di Conversione.]

9.5 Qualora l'Emittente dovesse prevedere l'assegnazione gratuita di *warrant* in sede di Quotazione su EGM, i *warrant* saranno riconosciuti anche ai Portatori dei Titoli nella misura e modalità riconosciute agli altri investitori, applicando a ciascuno Portatore dei Titoli il rapporto di assegnazione tra *warrant* e azioni (e azioni di compendio dei Titoli) riconosciuto per i sottoscrittori in sede di Quotazione su EGM.

9.6 Ove in applicazione del rapporto di conversione si venissero a creare spezzature tra i Titoli oggetto di conversione e le azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 9.1, l'Emittente liquiderà mediante pagamento in contanti le eventuali spezzature che si verranno a creare al momento dell'assegnazione.

10. EVENTI DI DEFAULT E RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

10.1 L'Emittente sarà tenuta al rimborso anticipato obbligatorio del Valore Nominale totale dei Titoli e degli Interessi (il "**Rimborso Obbligatorio**") al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (complessivamente da 1 a 6, gli "**Eventi di Default**"):

1. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione al rimborso del Valore Nominale e degli Interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 Giorni Lavorativi;
2. inadempimento da parte dell'Emittente o da parte di qualsiasi società del gruppo agli obblighi di pagamento nascenti da obbligazioni aventi fonte diversa dai Titoli, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'inadempimento riguardi un importo superiore ad Euro 5.000.000,00;
3. sussistenza di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente o a una qualsiasi società del gruppo, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("**Legge Fallimentare**") ovvero attivazione di qualsivoglia altra procedura concorsuale su richiesta e/o a carico dell'Emittente o di altra società del gruppo;

10.2 Al verificarsi di uno degli Eventi di *Default*, l'Emittente o le società del gruppo dovranno porre rimedio entro 30 Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra:

- (i) la data di comunicazione dell'Emittente al rappresentante comune dei Portatori dei Titoli, previamente indicato all'Emittente alla Data di Emissione e Godimento (il "**Rappresentante Comune**"), relativa all'Evento di *Default*; e
- (ii) la data in cui il Rappresentante Comune sia venuto a conoscenza dell'Evento di *Default* medesimo e ne abbia dato comunicazione all'Emittente.

10.3 Qualora l'Evento di *Default* non venga rimediato dall'Emittente o dalle società del gruppo nel termine sopraindicato, il Rimborso Obbligatorio dovuto dall'Emittente ai Portatori dei Titoli diverrà immediatamente esigibile alla data che verrà comunicata all'Emittente dal Rappresentante Comune e che dovrà comunque essere successiva di almeno 10 Giorni Lavorativi rispetto al ricevimento della comunicazione (la "**Data di Rimborso Obbligatorio**").

10.4 Senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune, i Portatori dei Titoli, attraverso il Rappresentante Comune, al ricorrere delle condizioni di cui ai precedenti paragrafi del presente Articolo 13, potranno comunque dichiarare di rinunciare, per la quota di spettanza, alla richiesta di Rimborso Obbligatorio, entro la Data di Rimborso Obbligatorio.

11. AGENTE DI CALCOLO E PAGAMENTO

11.1 Le funzioni dell'Agente di Calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente.

11.2 L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 16.

11.3 I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

12. REGIME FISCALE

12.1 Sono a carico dei Portatori dei Titoli le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o agli interessi, premi ed altri frutti dei Titoli; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

13. VARIE

13.1 Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata tramite posta elettronica (PEC) ai Portatori dei Titoli. Ove nominato, tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

13.2 La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

14. LEGGE E FORO COMPETENTE

14.1 I Titoli sono disciplinati dalla legge italiana e per qualsiasi controversia connessa agli stessi è competente in via esclusiva il foro di Milano.